

PARERE 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)
(Estensore: Sen. DELL'OLIO)

(Parere ai sensi dell'art. 102-bis del Regolamento)

Roma, 4 settembre 2020

*All'Onorevole Presidente
del Senato*

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere su emendamento)

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, e acquisita la relazione tecnica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

siano soppresse le previsioni di cui agli emendamenti 11.9, limitatamente ai commi 3-ter e 3-quater, lettera a), 19.15, 43.43, 43.0.7 (testo 4), 50.0.17 (testo 2)/Coord.2, 53.2 (testo 4), 55.8 (testo 2), 56.91 (identico al 56.90, 56.92 e 56.93) e 62.0.1.

Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguente modifiche:

all'emendamento 7.7 (testo 2), al comma 7-ter, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2021", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022";

all'emendamento 8.69 (testo 2), alla lettera c)-ter, sostituire le parole: "gli enti territoriali possono" con le seguenti: "gli altri enti pubblici territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";

all'emendamento 37.1 (testo 2), sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

l'emendamento 39.0.39 sia sostituito dal seguente: "All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e internazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (*venture capital*) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.A., mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma.";

all'emendamento 40.0.14 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

all'emendamento 43.0.98, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

all'emendamento 48.20 (testo 2), al comma 7-*bis*, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.";

all'emendamento 49.0.22, al comma 2 sia soppresso l'ultimo periodo e sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

all'emendamento 62.0.2, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere

svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombe Metano S.p.A. ("SFBM") subconcessionaria del soggetto di cui al decreto riportato nel presente comma, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.";

al medesimo emendamento 62.0.2, al comma 4, dopo le parole: "con decreto del Ministero dello sviluppo economico", siano inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";

all'emendamento 62.0.5 (testo 3), al comma 1, sostituire le parole: "produzione annuale da esse ottenuta", con le seguenti: "produzione da esse ottenuta nell'anno precedente."